

Genova, 31 Maggio 2024

Oggetto: Redazione delle nuove Condizioni Generali di Contratto – Proposte di possibili previsioni e rinnovate discipline.

1. Nelle note introduttive (o laddove sia ritenuto maggiormente idoneo) potrebbe essere richiamata – in considerazione anche del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36 /2023 – la normativa che autorizza le SS.AA. rientranti nei “Settori Speciali” a dotarsi di proprie autonome CC.GG.C..
2. Relativamente alle Garanzie e Coperture assicurative (contemplate all'art. 11 delle CC.GG.C. tuttora vigenti) potrebbe essere tratteggiata una disciplina specifica che definisca in capo a quale soggetto esista l'obbligo di dotarsi di idonea polizza a copertura dei rischi derivanti dalle attività di competenza del progettista; ciò, in ordine sia alle CC.GG.C. di Lavori in caso di appalto integrato sia a quelle di Servizi e Forniture, alla luce anche della circostanza che a tutt'oggi le previsioni sul tema – oltreché nei singoli contratti – sono reperibili esclusivamente all'art. 24, 4° comma, del D.Lgs. 50/2016 (denominato “vecchio Codice degli Appalti”).
La disciplina dell'intera materia delle Garanzie e Coperture assicurative si ritiene quantomai doverosa, anche al fine di armonizzarla con quanto previsto all'art. 11, comma 13, delle attuali CC.GG.C. , laddove viene specificato – al punto b) – che *“il Committente ha facoltà di richiedere all'Appaltatore garanzie e coperture assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al presente articolo “.*
3. E' stato constatato come R.F.I. richieda all'appaltatore con sempre maggiore frequenza la stipula di polizze biennali postume, che non risulta siano disciplinate da apposita normativa; ciò posto, si propone che vengano specificatamente delineati i relativi obblighi, contorni e limiti.

4. Si valuti l'opportunità di prevedere – in adempimento peraltro della nota (protocollo RFI – VDO/PEC/P /2024/0000049) del Vice Direttore Generale Operativo datata 26/01/2024 – massimali per le polizze decennali postume e per le polizze RC decennali adeguati, progressivamente proporzionati ed in linea con quanto disciplinato dall'art.117, commi competenti, del D.Lgs. 36/2023 ; la relativa applicabilità andrebbe disposta sia per Contratti Applicativi derivanti da Accordo Quadro che per contratti di altra natura.
5. Si propone che l'estensione della Polizza Garanzia Appalti (peraltro non prevista né contemplata dal D.Lgs. 36/2023) trovi specifica espressa disciplina, con imputazione degli oneri discendenti in capo alla S.A. e non all'appaltatore.
6. La composizione e la nomina del Collegio Consultivo Tecnico dovrebbero trovare opportuna disciplina, con specifiche previsioni circa la relativa obbligatorietà, identificando con precisione, in caso di accordo quadro, quando un determinato appalto debba essere considerato sopra la soglia comunitaria e sancendo se il correlativo calcolo debba essere realizzato in base al Valore dell' AQ oppure a quello del singolo contratto applicativo; inoltre, andrebbe evidenziato con chiarezza se la richiesta fatta da una sola delle parti vincoli la controparte al fine della costituzione del Collegio stesso nel caso di contratto sotto-soglia.
7. Con esplicito riferimento all'esclusione delle ipotesi di indennizzo dell'appaltatore per danni derivanti da "Causa forza maggiore", la scrivente associazione ipotizza di prevederle nelle nuove CC.GG.C. in via di emanazione sulla scorta della normativa offerta dall' All. II 14 art. 9 "Gestione dei Sinistri" del D.Lgs. 36/2023. In particolare al comma 2 della ridetta disposizione la norma recita:” *L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore spetta al direttore dei lavori redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:*
 - a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di forza maggiore;
 - c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di

*erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.”*

Si osserva come armonizzare le CC.GG.C. di R.F.I. alla normativa nazionale vigente potrebbe semplificare l'interpretazione e la più celere gestione dei sinistri che dovessero insorgere; inoltre, si sgraverebbe l'Appaltatore dall'alea dell'integrità dei danni derivanti da cause non imputabili all'appaltatore stesso.

8. Sia pure non in stretta connessione con la redazione in oggetto, si reputa opportuno evidenziare come nell'articolato contrattuale, all'art. 28 comma 3, si reciti: “ *In ogni caso, il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.*” Siffatta disciplina non appare in linea né con i principi normativi generali né tanto meno con quelli delineati dal D.Lgs. 36/2023; se ne propone quindi un'opportuna revisione, in particolare nella parte ove si lascia al Direttore Lavori la discrezionalità nella facoltà di comunicare, o meno, le ragioni di reiezione della Riserva, all'uopo prevedendo al contrario un obbligo in tal senso, permettendo così all'appaltatore - scrivente riserva - la possibilità di contestare il merito.
9. In tema di Accordo Bonario, nella normativa contrattuale si procede sistematicamente ad escludere l'applicabilità delle disposizioni ex art. 63 delle vigenti CC.GG.C., oltreché degli artt. 210 e 211 del D.Lgs. 36/2023, precludendo così la possibilità di avvalersi di tale istituto. Sul punto si sollevano due ordini di questione:
 - in primis, da un punto di vista sostanziale, non si comprendono le reali motivazioni poste alla base della scelta adottata dalla Stazione Appaltante di eliminare completamente l'istituto dell'Accordo Bonario, anche contrariamente a quanto previsto in sede di CC.GG.C.;
 - in secundis, da un punto di vista formale, non si comprendono l'utilità e la coerenza dell'attuale formulazione dei testi contrattuali, ove nelle CC.GG.C. viene prevista la possibilità di addivenire ad un Accordo Bonario, salvo poi contemplarne l'annullamento nella documentazione contrattuale. Ciò posto, si ritiene quanto mai opportuna

un'armonizzazione della documentazione in commento, chiarendo i relativi aspetti sostanziali sopra esposti.

10. Il termine di pagamento disposto dall'art. 45, comma 3, delle vigenti CC.GG.C. sembrerebbe non coincidere con il limite massimo previsto dal D.Lgs. 231/2002, il quale - a mente dell'art. 4, comma 2 - dovrebbe essere di 30 giorni. Tale termine appare essere non derogabile; pertanto, qualora R.F.I. avesse possibilità di dilatare tale termine, si suggerisce di evidenziare in sede di CC.GG.C. la normativa sulla scorta della quale vi sia diritto a prevedere termini di pagamento più ampi.